

Statuto della Consulta delle Arti di Villa Bartolomea

CAPO I

NORME ISTITUTIVE, ATTRIBUZIONI E FINALITÀ

Art. 1 – Istituzione

E' istituita dal Comune di Villa Bartolomea, con deliberazione del Consiglio Comunale n° xx in data 18/09/2017, la Consulta delle Arti di Villa Bartolomea, di seguito nominata Consulta, quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività artistiche, culturali e di spettacolo

Art. 2 – Attribuzioni

La Consulta è un organo consultivo e di proposta del Consiglio Comunale e del Sindaco, ai quali presenta proposte e pareri non vincolanti, inerenti le materie afferenti alle politiche artistiche, culturali e di spettacolo.

La Consulta è altresì uno strumento di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e i cittadini del Comune di Villa Bartolomea.

Art. 3 – Finalità

La Consulta è organo ricettivo delle istanze delle associazioni specifiche e di tutti i cittadini con l'obiettivo di accogliere le diverse richieste e valutarle nella realizzazione.

La Consulta rifiuta ogni discriminazione di sesso, razza, lingua, ceto sociale ed opinione politica e ispira la sua azione ai valori della partecipazione e della solidarietà, al fine di offrire un servizio a tutta la comunità.

La Consulta attende alle finalità di seguito indicate:

- (a) promuove la partecipazione delle persone agli eventi e alle attività artistiche-culturali del territorio;
- (b) promuove, organizza eventi riguardanti temi artistici -culturali;
- (c) coordina e collabora con associazioni specifiche e con le persone attive nel campo artistico – culturale;
- (d) favorisce il raccordo fra le diverse associazioni specifiche le istituzioni locali;
- (e) indica all'Amministrazione Comunale i possibili servizi artistico-culturali che potrebbe essere possibile attivare nel territorio
- (f) favorisce lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, di associazionismo e di cooperazione
- (g) promuove i rapporti permanenti con degli altri Comuni.

Art. 4 – Funzioni

La Consulta assolve alle seguenti funzioni:

- (a) elabora documenti e proposte da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti l'attività artistico - culturali
- (b) instaura relazioni e collabora con le associazioni presenti sul territorio e con le persone interessate
- (c) promuove un sistema coordinato d'informazione
- (d) promuove progetti, incontri, dibattiti e ricerche, direttamente o a mezzo delle strutture amministrative comunali.
- (e) valuta le proposte riguardanti attività artistico - culturali pervenute dal Sindaco, dalla Giunta Comunale ovvero dal Consiglio Comunale e si impegna quindi a fornire una risposta motivata entro 30 giorni, riguardante la realizzazione di queste proposte;

Art. 5 – Mezzi economici della Consulta

I mezzi economici a disposizione della Consulta sono individuati in eventuali contributi stanziati dal Comune di Villa Bartolomea, da altri enti e privati cittadini

La Consulta può realizzare proventi dalle attività che svolge. Queste non dovranno essere a scopo di lucro, ma finalizzate all'autofinanziamento.

Le attività della Consulta devono ritenersi economicamente indipendenti dalle finanze del Comune, al di là dei contributi già erogati da esso a suo favore.

Art. 6 – Modifica dello Statuto

Il presente Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Art. 7 – Sede della Consulta

La sede della Consulta è individuata nella sede municipale del Comune di Villa Bartolomea. Le riunioni si effettueranno nei locali appositamente destinati dall'Amministrazione Comunale o in alternativa nelle sedi ritenute più opportune dai componenti della Consulta stessa.

Art. 8 – Organi

Sono organi della Consulta:

- (a) il Sindaco del Comune di Villa Bartolomea, di seguito chiamato Sindaco;
- (b) il Presidente della Consulta, di seguito chiamato Presidente;
- (c) il Vicepresidente della Consulta, di seguito nominato Vicepresidente;
- (d) il Consiglio, quale organo esecutivo
- (e) l'Assemblea, quale organo d'indirizzo.

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono a titolo gratuito.

Deve essere dato pubblico avviso della nomina di tutti gli organi, esclusa l'Assemblea.

CAPO II

LA PRESIDENZA DELLA CONSULTA

Art. 9 – Il Sindaco e il Presidente

Il Presidente è il Sindaco o un suo delegato.

Il presidente esercita funzioni di coordinamento dei lavori della Consulta e di raccordo con l'amministrazione comunale.

Nel caso di delega della funzione di Presidente:

- (a) essa deve essere conferita ad uno dei membri del consiglio comunale;
- (b) non è intesa come supplenza, ma il delegato svolge le funzioni di Presidente per un periodo di tempo indeterminato.

Nel caso il Sindaco non eserciti il ruolo di Presidente, mantiene funzioni di garanzia e di controllo.

Il Presidente, se non si esprime nella figura del Sindaco, può essere da esso rimosso.

Art. 10 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente, con il quale è legato da un rapporto fiduciario, tra i membri del Consiglio. Il Vicepresidente svolge le funzioni di segretario e di tesoriere della Consulta.

Il Vicepresidente può essere rimosso dal Sindaco.

Il Vicepresidente, nelle funzioni di tesoriere:

- (a) tiene una contabilità delle risorse della Consulta e se necessario presta resoconto a qualunque componente dell'Assemblea lo richieda;
- (b) concorda con il Presidente le modalità migliori per la gestione delle finanze della Consulta.

Il Vicepresidente, nelle funzioni di segretario:

- (a) tiene un registro dei verbali e delle deliberazioni dei diversi organi dell'Assemblea;
- (b) tiene un registro dei componenti dell'Assemblea.

CAPO III

IL CONSIGLIO DELLA CONSULTA

Art. 11 – Il Consiglio

Il Consiglio è composto dal Presidente e da un numero massimo di 12 altri membri, con un età minima di 18 anni, residenti nel Comune di Villa Bartolomea. Il Consiglio risulta quindi in totale composto da un numero massimo di 13 membri (12 più il Presidente).

Il Consiglio è organo centrale della Consulta delle Arti e svolge i seguenti compiti:

- (a) esercita funzioni di raccordo con gli organi di governo dell'Amministrazione Comunale;
- (b) esercita funzioni esecutive sui diversi progetti dei quali si occupa;
- (c) informa l'assemblea e si relaziona con esse;

(d) definisce le finalità e le linee di indirizzo della Consulta, sentita l'Assemblea;

(e) prepara e approva il rendiconto e la relazione sull'attività svolta dalla Consulta all'inizio di ogni anno.

Il Consiglio rimane in carica 3 anni, al termine dei quali decade.

Il mandato del Consiglio termina inoltre allo scadere del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.

Art. 12 – Modalità di nomina e di decadenza del Consiglio

Il Sindaco nomina i componenti del Consiglio, sentiti i Capigruppo del Consiglio Comunale di Villa Bartolomea, i rappresentanti delle associazioni specifiche e gli operatori artistico-culturali che operano nel territorio del Comune di Villa Bartolomea.

La scelta può ricadere fra i membri delle associazioni e degli operatori delle aree successivamente indicate, seguendo indicativamente lo schema seguente.

Aree	Membri
Letteratura e servizio bibliotecario	2
Scultura e pittura	2
Teatro e spettacolo	2
Musica e canto	2
Danza e ballo	2

I restanti 2 membri sono scelti fra le persone affini e vicini alle suddette aree artistico-culturali

Ogni componente del Consiglio:

(a) decade dalla carica dopo tre assenze ingiustificate dalle sue sedute, che avvengano nell'arco temporale di un anno, salvo diverso parere del Sindaco;

(b) può dimettersi in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Presidente.

(c) può essere rimosso dalla carica su richiesta motivata del Sindaco.

Art. 13 – Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente della Consulta con cadenza tendenzialmente trimestrale.

La convocazione deve essere inviata a tutti i componenti dell'Assemblea con avviso e ordine del giorno almeno con 7 giorni di anticipo. Essa deve essere mandata in forma scritta anche mediante i mezzi telematici ritenuti più idonei.

Un terzo dei componenti del Consiglio possono chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio indicando degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Al Sindaco è riservata la facoltà di convocare una seduta straordinaria del Consiglio con almeno 48 ore di anticipo.

Art. 14 – Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio:

- (a) è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno del totale dei membri, e il Presidente;
- (b) è presieduta dal Presidente;
- (c) delibera a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto di voto, con votazione palese. Non è ammessa l'astensione dal voto, la quale viene considerata come voto contrario.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano. Qualora una votazione finisca in parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni seduta del Consiglio è redatto un verbale a cura del Vicepresidente, che svolge le funzioni di segretario, sottoscritto dallo stesso o dal Presidente. In caso di sua assenza sarà nominato per la durata della seduta un segretario supplente, scelto tra i membri del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio:

- (a) sono impegnative per tutti i membri ancorché assenti o dissenzienti;
- (b) sono rese pubbliche.

CAPO IV

L'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA E LE COMMISSIONI DI LAVORO

Art. 15 – L'Assemblea

L'Assemblea è composta da quelle persone di almeno 18 anni, residenti nel Comune di Villa Bartolomea, che abbiano fatto richiesta per farne parte.

I membri del Consiglio sono anche membri dell'Assemblea.

L'Assemblea esercita funzioni di indirizzo riguardo le attività della Consulta e:

- (a) partecipa alle attività messe in campo dal Consiglio;
- (b) discute proposte ed idee da sottoporre al Consiglio stesso;
- (c) esercita funzioni esecutive sui diversi progetti dei quali si occupa

La validità del mandato dell'Assemblea coincide con la validità del mandato del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio, viene sciolta anche l'Assemblea e si dovrà procedere al suo successivo rinnovo.

Art. 16 – Modalità di nomina e di decadenza dei componenti dell'Assemblea

In seguito alla nomina del Consiglio, il Sindaco, tramite pubblico avviso apre le iscrizioni per partecipare all'Assemblea. Il Sindaco nomina i componenti dell'Assemblea tra coloro che ne abbiano fatto richiesta su base volontaria e lo comunica al Vicepresidente.

Ogni componente dell'Assemblea:

- (a) decade dalla carica dopo tre assenze dalle sue sedute salvo diverso parere del Sindaco;
- (b) può dimettersi in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Presidente
- (c) può essere rimosso dalla carica su richiesta motivata del Sindaco.

Art. 17 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Consulta con cadenza semestrale.

La convocazione deve essere inviata a tutti i componenti dell'Assemblea con avviso e ordine del giorno almeno con 7 giorni di anticipo. Essa deve essere mandata in forma scritta anche mediante i mezzi telematici ritenuti più idonei.

Un terzo dei componenti dell'Assemblea possono chiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea indicando degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Al Sindaco è riservata la facoltà di convocare una seduta straordinaria dell'Assemblea con almeno 48 ore di anticipo.

Art. 18 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea:

(c) è validamente costituita quando siano presenti il Presidente o il Vicepresidente e almeno la metà più uno dei suoi componenti;

(d) è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente;

Le votazioni si svolgono per alzata di mano. Qualora una votazione finisca in parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, del Vicepresidente.

Per ogni seduta, il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, nomina tra i membri dell'Assemblea un segretario, che avrà il compito di redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta sarà quindi sottoscritto dal segretario e dal Presidente della Consulta, o in sua assenza dal Vicepresidente.

Art. 19 – Commissioni di lavoro

Il Consiglio può formare delle Commissioni di lavoro, in seguito nominate commissioni, che abbiano il compito di lavorare su specifici temi o progetti.

Le Commissioni sono formate da componenti dell'Assemblea.

Le Commissioni possono elaborare proposte di delibera, che saranno successivamente esaminate dal Consiglio.

Le Commissioni sono nominate e sciolte dal Vicepresidente su proposta dell'Assemblea e del Consiglio.